

# CHI PAGARE

**NEWSLETTER**

**n.12**

OTTOBRE 2022  
Anno V

in convenzione con



CONFINDUSTRIA  
CHIETI PESCARA

*Su questo numero:*

**CORTE di CASSAZIONE**

**IMPRESSE IN CRISI:  
PRIORITARIO PAGARE  
IL DEBITO FISCALE.**



### **CORTE DI CASSAZIONE**

#### **IMPRESSE IN CRISI: PRIORITARIO PAGARE IL DEBITO FISCALE**

*La Corte di Cassazione - sezione penale, nella sentenza n. 27690/2022, ha sposato un'interpretazione rigorista; ritenendo sussistente la responsabilità penale dell'imprenditore in crisi per omesso versamento dell'imposta..*

**Il pagamento** (o meno) **delle imposte e/o dei tributi** rappresenta, da sempre, un **grande dilemma** per gli imprenditori che si trovano ad affrontare una situazione di **crisi aziendale**.

In tali circostanze risulta fondamentale, per l'imprenditore, **comprendere le modalità e le tempistiche** mediante le quali arginare (e, laddove possibile,

superare) l'**esposizione debitoria societaria**; che, a titolo esemplificativo, coinvolge **dipendenti, fornitori**, e (last but not least) **il Fisco**.

Le contromisure apprestate dall'imprenditore per affrontare la crisi societaria, infatti, potrebbero risultare foriere di **condotte penalmente rilevanti**.

Ciò con particolare riferimento alle ipotesi in cui l'imprenditore, dinanzi a più **"fronti debitori"**, si trovi costretto a dover scegliere (per la limitatezza delle risorse economiche a disposizione dell'azienda) se e quali creditori soddisfare (e in che misura).

Sul punto, uno dei **"rischi"** maggiormente papabile è quello di incorrere nella **commissione**, da parte

dell'imprenditore, dei cd. **reati tributari** di cui al **D.Lgs. n. 74/2000**.

Questione non di poco conto considerando l'**atteggiamento rigorista** sposato dalla giurisprudenza di legittimità; la quale sembra "**menare duro**" sulle condotte poste in essere dall'imprenditore nei **momenti di crisi di liquidità**.

Occorre sul punto menzionare la recente **sentenza n. 27690/2022 della Suprema Corte di Cassazione**; la quale, in relazione al reato di omesso versamento IVA ex art. 10-ter del D. Lgs. n. 74/2000, ha confermato la **condanna dell'imputato** (legale rappresentante di una s.n.c.) per non aver provveduto al pagamento delle imposte.



Secondo i **Giudici di legittimità**, in tali ipotesi le uniche "**vie di uscita**", ai fini dell'esclusione della responsabilità penale dell'imprenditore, risulterebbero:

- **l'assenza del dolo**: quale mancata consapevolezza di compiere il reato;

- **l'assoluta impossibilità** di adempiere l'obbligazione tributaria.

Ciò mediante l'assolvimento in capo all'imprenditore di **precise e puntuali prove** circa:

- **l'impossibilità di ricorrere a strumenti alternativi** per fronteggiare la crisi di liquidità;
- la non imputabilità all'imprenditore medesimo della **verificazione della situazione di crisi**;
- **l'irreperibilità per l'imprenditore di ulteriori risorse necessarie per l'adempimento delle obbligazioni tributarie**; risorse che potrebbero anche interessare il patrimonio personale dell'imprenditore in modo da consentire il soddisfacimento del debito erariale.

In tale ottica ed ai fini di scriminante, **nessuna rilevanza** assumerebbe il pagamento, da parte dell'imprenditore / imputato:

- del personale dipendente;
- dei fornitori;


come **nessuna rilevanza** avrebbe:

- la presentazione di domanda di cd. concordato preventivo;
- la revoca dei fidi da parte degli istituti bancari.

La **tutela del credito erariale** apparirebbe, dunque, "**sacra**"; subordinando al soddisfacimento dello stesso la rilevanza penale (o meno) dell'imprenditore in crisi.



**Avv. Davide Torcello**



**Avv. Giovanna Bratti**